

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 15

Modifica della Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria).

(BURC n. 36 del 11 agosto 2014)

(La Corte Costituzionale, con sentenza n. 157/2016, pubblicata in [Gazz. Uff. - Prima Serie Speciale n. 25 del 6 luglio 2016](#) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Tribunale amministrativo per la Regione Calabria con ordinanze nn. 319, 320 e 321 del registro ordinanze 2015).

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2, [l.r. n. 2/2013](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2](#) (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) è sostituito dal seguente:
«1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria.».

Art. 2

(Norma finale)

1. L'entrata in vigore della presente legge comporta l'immediata decadenza dei componenti il collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale ed il rinnovo dell'organo collegiale secondo le procedure previste dall'articolo 2 della [legge regionale n. 2/2013](#).

Art. 3

(Clausola di invarianza degli oneri)

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.